Ratio Consulting srl
48026 Russi RA - via Don Minzoni, 10
T +39 0544 582658 - F +39 0544 581323
info.russi@ratioconsulting.it

Cap. Soc. Euro 40.000,00 i.v.
C.F. - P. iva - Reg. Imp. RA: 02356220398
REA RA 194494

48018 Faenza RA - via N. Sauro, 10
T +39 0546 790441 - F +39 0546 790446
info.faenza@ratioconsulting.it

ratio Consulting
accurate soluzioni per l'impresa

Russi, lì 7 gennaio 2020

CIRCOLARE CLIENTI N. 1/2020

Prova nelle cessioni intracomunitarie

si prega di leggere con attenzione
e conservare ad uso interno

A decorrere dal 1 gennaio 2020 risultano applicabili alcune presunzioni previste dalla Normativa UE in materia di iva.

LA NUOVA DISCIPLINA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la non imponibilità iva delle cessioni di beni spediti o trasportati fuori dallo Stato in un altro stato della Comunità Europea, è applicabile qualora:

- i beni siano ceduti a un altro soggetto passivo in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio;
- il soggetto passivo destinatario della cessione sia identificato ai fini dell'IVA in uno Stato membro diverso da quello in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e ha comunicato al cedente tale numero di identificazione IVA.

PROVA DELLE CESSIONI INTRACOMUNITARIE

Ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non

imponibile IVA, devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:

- onerosità dell'operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- Status di operatore economico sia del cedente che del cessionario;
- Effettiva movimentazione del bene da uno stato all'altro della UE (risulta ininfluente chi cura il trasporto)

In mancanza di uno solo dei requisiti, la cessione è imponibile IVA.

A decorrere dal 1 gennaio 2020 sono stati elencati i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare l'effettiva spedizione o trasporto della merce.

Trasporto a cura del venditore

Occorre avere e conservare:

1) Almeno due degli elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione, di cui a titolo esemplificativo:

- Lettera CMR firmata;
- Polizza di carico;
- Fattura relativa al trasporto aereo;
- Fattura emessa dallo spedizioniere.

2) Uno degli elementi di cui al punto 1), oltre a uno dei documenti che confermano la spedizione o il trasporto:
   - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
   - I documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
   - La ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Trasporto a cura del cessionario

Il cedente dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:

1) Almeno due degli elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione, di cui a titolo esemplificativo:
   - Lettera CMR firmata;
   - Polizza di carico;
   - Fattura relativa al trasporto aereo;
   - Fattura emessa dallo spedizioniere.
2) Uno degli elementi di cui al punto 1), oltre a uno dei documenti che confermano la spedizione o il trasporto:
   - Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
   - I documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
   - La ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione, che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro;
3) Una dichiarazione scritta rilasciata dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni. In tale dichiarazione deve essere specificato:
   - La data di rilascio;
   - Il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
   - La quantità e la natura dei beni;
   - La data e il luogo di arrivo dei beni;
   - L'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

ratio Consulting
accurate soluzioni per l'impresa

Triangolazioni- Vendite a catena

Relativamente alle triangolazioni nonchè alle vendite a catena, nella Direttiva Comunitaria è previsto che solo una delle cessioni poste in essere sia non imponibile iva.
Lo Studio tuttavia si riserva di comunicare tale ulteriori novità non appena queste verranno recepite e interpretate dal Governo nonchè dall'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.